

# **Crisi di liquidità e reati di omesso versamento all'indomani del D.Lgs. 87/2024**


**Novità sulla crisi di liquidità nei reati tributari**

*Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino - 17 marzo 2025*

# Struttura dell'intervento

- I. La riforma fiscale (D.Lgs. 87/2024):  
inquadramento
- II. I reati di omesso versamento (artt. 10-*bis* e 10-*ter*)
- III. Cause di non punibilità, tenuità del fatto ed attenuanti (artt. 13, 13-*bis*)
- IV. Il sequestro preventivo (art. 12-*bis*)
- V. Il patteggiamento (art. 13-*bis/2*)

# I - La riforma fiscale (D.lgs. 87/2024): inquadramento



# La riforma fiscale (D.Lgs. 87/2024)

In data 28 giugno 2024 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 che introduce una profonda revisione del sistema sanzionatorio tributario, in attuazione della delega per la riforma fiscale (art. 20, l. 9 agosto 2023, n. 111).

La riforma, in vigore dal 29 giugno 2024, si muove sulle seguenti direttrici:

- **razionalizzazione** del comparto sanzionatorio (penale e amministrativo), in attuazione del principio del *ne bis in idem*;
- **disciplina dei rapporti tra processo tributario ed amministrativo** (efficacia extrapenale delle sentenze di assoluzione)
- **previsione per il contribuente che aderisca al c.d. regime di adempimento collaborativo di un'estensione/riduzione delle sanzioni**

→ generale riduzione dell'area dell'intervento penale

→ «ancoraggio» della risposta punitiva alla condotta fiscale del reo

# La riforma fiscale (D.Lgs. 87/2024)

## Sul versante penale (D.Lgs. 74/2000):

- introduce una distinzione «positiva» tra crediti non spettanti e crediti inesistenti (art. 10-*quater*)
- riformula le fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-*bis*) e di omesso versamento dell'IVA (art. 10-*ter*)
- rimodula le cause di non punibilità previste dall'articolo 13:
  - reati di omesso versamento di ritenute certificate o di IVA
  - particolare tenuità del fatto *ex* 131-*bis* c.p.
- introduce nuove circostanze attenuanti (13-*bis*)
- introduce nuove norme per coordinare il rapporto tra procedimento amministrativo e procedimento penale (artt. 20, 21, 21-*bis*, 21-*ter*)

**Il - I reati di  
omesso  
versamento  
(artt. 10-*bis* e  
10-*ter*)**



# I reati di omesso versamento

## Art. 10-bis

### (Omesso versamento di ritenute certificate)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, **entro il 31 dicembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione**, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di **decadenza dal beneficio della rateazione** ai sensi dell'art. 15-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a **50.000 euro**

## Art. 10-ter

### (Omesso versamento di IVA)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, **entro il 31 dicembre** dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, **se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione**, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In **caso di decadenza dal beneficio della rateazione** ai sensi dell'art. 15-ter del D.P.R. 29.9.1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a **75.000 euro**

# I reati di omesso versamento

## Novità («*funzionalizzazione riscossiva*»):

- I. Condizione obiettiva di punibilità: non è più punito l'omesso versamento *ex se* ma solo il mancato adempimento accompagnato dal non essersi avvalso il contribuente dell'istituto della rateazione entro la data di consumazione del reato
- II. Slittamento della *data commissi delicti*: 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta o a fini IVA (prima, entro «*la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta*» / «*il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo*») - il contribuente «*guadagna*» un anno -
- III. Soglia di punibilità «*a geometria variabile*»: qualora il contribuente decada dal beneficio della rateazione, la fattispecie non rivive automaticamente ma solo se l'ammontare del debito residuo è superiore a € 50.000 (10-*bis*) o € 75.000 (10-*ter*)

# I reati di omesso versamento

## Criticità:

### I. Sdoppiamento delle fattispecie?

- I. reato di omesso versamento «classico» (con l'aggiunta della condizione di punibilità);
- II. reato di «*decadenza dalla rateazione*» (con l'aggiunta della soglia di punibilità)

### II. Applicazione della nuova normativa (c.o.p.):

- I. Fatti post 29.6.2024: nessun problema: se c'è un piano in corso, non arriveranno più c.n.r.; se contribuente decadrà, arriverà c.n.r.;
- II. Fascicoli pendenti: trattandosi di *lex mitior* (art. 2, c. 4, c.p.), la riforma si applica retroattivamente, anche a fatti pregressi:
  - I. fascicolo in indagine o in fase 415-bis con piano in corso, non concluso; il reato tecnicamente non è più punibile → **archiviazione**
  - II. fascicolo a dibattimento in analoga situazione → **assoluzione dell'imputato**; e se poi il contribuente decade e viene esercitata nuovamente l'azione penale, *bis in idem?* → direi di no

# I reati di omesso versamento

## Criticità:

- III. Applicazione della nuova normativa (*data commissi delicti*): più favorevole al reato per alcuni profili (maggior tempo per adempiere) e meno favorevole per altri (decorso prescrizione) → in assenza di norma transitoria, **deve applicarsi nei limiti in cui comporta effetti favorevoli per il reo**;
- IV. Soglia di punibilità: il contribuente, laddove non versi € 250mila di IVA, andrà esente da pena restituendone «*comodamente*» € 175mila
  - I. Ripercussioni in materia cautelare (cfr. *infra*): restituzione anche dei residui € 75.000? Il profitto del «reato» è destinato a scomparire
  - II. Compatibilità con le cause di non punibilità di cui agli artt. 13/1 D.Lgs. 74/2000 e, da ultimo, 23 D.L. 34/2023 → Residua uno spazio applicativo per queste norme? art. 10-*quater*, c. 1

# I reati di omesso versamento

## Domande:

E' riemersa una «*pregiudiziale tributaria larvata*»?  
Non è forse opportuna la depenalizzazione *in toto* di queste condotte?

Il reato di cui all'art. 10-*bis* è anche connotato da oneri probatori significativi (non solo acquisizione del mod. 770 e dei CUD - a mezzo *Puntofisco* - ma anche prova del rilascio degli stessi, mediante s.i.t. «a campione» dei dipendenti)

*Ai fini della configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate ... non è sufficiente il solo inoltro, in via telematica, all'Agenzia delle entrate della dichiarazione del sostituto d'imposta, posto che tale adempimento non si traduce nella materiale consegna ai sostituiti della certificazione, né può ritenersi a questa equipollente*

(Sez. 3, n. 18214 del 07/03/2024, Chichikov, Rv. 286284)

III - Cause di non  
punibilità, tenuità  
del fatto ed  
attenuanti (artt.  
13 e 13-*bis*)

# Le cause di non punibilità

Il D.lgs. 87/2024 ha, innanzitutto, aggiunto il c. 3-*bis* dell'art. 13, introducendo una causa di non punibilità specifica per i reati di omesso versamento:

*3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi*

# Le cause di non punibilità

Il legislatore, pertanto, ha tentato di specificare il disposto degli artt. 45 (caso fortuito e forza maggiore) e 54 c.p. (stato di necessità), calandolo nelle fattispecie degli artt. 10-*bis* e 10-*ter* del D.Lgs. 74/2000, superando l'interpretazione **severa** della condotta omissiva fornita dalla giurisprudenza finora: cfr. *ex multis*:

- «In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso per inadempimento contrattuale non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-*ter* D.Lgs. 74/2000, atteso che l'obbligo del predetto versamento **prescinde dall'effettiva riscossione delle relative somme** e che il mancato adempimento del debitore è riconducibile all'ordinario rischio di impresa, evitabile anche con il ricorso alle procedure di storno dai ricavi dei corrispettivi non riscossi» (Sez. 3, n. 27202 del 19/05/2022, **Natale**, Rv. 283347)
- «In tema di reati tributari, l'omesso versamento dell'IVA dipeso dal mancato incasso di crediti non esclude la sussistenza del dolo richiesto dall'art. 10-*ter* del D.Lgs. 74/2000, trattandosi di inadempimento riconducibile all'ordinario rischio di impresa, sempre che tali insoluti siano contenuti entro una percentuale da ritenersi fisiologica. (Fattispecie, di annullamento con rinvio della sentenza di condanna, riguardante insoluti per circa **il 43% del fatturato**, cui era seguita una gravissima crisi di liquidità)» (Sez. 3, n. 31352 del 05/05/2021, **Baracchino**, Rv. 282237)

# Le cause di non punibilità

## Presupposti di applicazione:

- I. Cause «sopravvenute» all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'IVA
- II. Crisi non transitoria di liquidità
  - I. Inesigibilità dei crediti per insolvenza di terzi
  - II. Mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte della PA
- III. Mancata esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi

Di recente, la Suprema Corte (n. 30532 del 25.7.2024), proprio rilevando l'entrata in vigore del c. 3-*bis* dell'art. 13, ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di omesso versamento IVA del legale rappresentante di una **società monomandataria della nota acciaieria ex ILVA**, le cui visittudini giudiziari avevano reso impossibile l'incasso delle prestazioni regolarmente fatturate, nonostante il ricorso a plurime azioni legali

Per la nozione di «crisi» cfr. art. 2, c. 1, lett. C.C.I.I. (D.Lgs 14/2019): «*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*»

# La tenuità del fatto

**E' stato introdotto il c. 3-ter dell'art. 13, che recita:**

*«3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:*

- a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;*
- b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;*
- c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;*
- d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019»*

# La tenuità del fatto

«Codificazione» dei principi di diritto espressi dalla Suprema Corte, con riguardo all'applicabilità anche ai reati di omesso versamento, connotati da soglia di punibilità, della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ove l'importo dell'imposta evasa sia di poco superiore alla soglia medesima:

*«In tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata ad euro 250.000,00 dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale. (Nella specie la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio la sentenza impugnata, ha ritenuto, in assenza di ulteriori elementi ostativi, l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. stante l'omissione eccedente la soglia di punibilità per un ammontare inferiore ad euro 10.000 e pari al 4% circa dell'importo della soglia stessa)» (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, Canella, Rv. 276546; Sez. 3, n. 40774 del 05/05/2015, Falconieri, Rv. 265079; Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, Reggiani, Rv. 266570).*

# Le circostanze attenuanti

Viene modificato l'art. 13-*bis* («*circostanze del reato*») in questo senso:

*Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'art. 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.*

*1-bis. Nei casi di cui al c. 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori *tre mesi* che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di *non oltre tre mesi*, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.*

# Le circostanze attenuanti

Le modifiche all'art. 13-*bis* prevedono una *sospensione ad hoc* (per complessivi anni 1 e mesi 6) del procedimento tutte le volte in cui, fuori dai casi di non punibilità, l'estinzione del debito erariale prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, comporti una **diminuzione della pena**, con:

- onere a carico dell'imputato di **dare comunicazione** al giudice precedente
- **sospensione del corso della prescrizione**

Sopravvive uno spazio applicativo per la disposizione di cui all'art. 13, c. 3 (3 mesi e 3 mesi)? → superata dal nuovo art. 13-*bis*

# IV - Il sequestro preventivo (art. 12-*bis*)



# Il sequestro preventivo

Il D.Lgs. 87/2024 riformula integralmente il c. 2 dell'art. 12-*bis*:

## Art. 12-*bis* «**Confisca**»

- 1 - [confisca obbligatoria e per equivalente di profitto/prezzo del reato]
- 2 - *La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta*

## Art. 12-*bis* «**Sequestro e confisca**»

- 1 - [confisca obbligatoria e per equivalente di profitto/prezzo del reato]
- 2 - *Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.*

# Il sequestro preventivo

## Pertanto:

- **Regola generale:** non si può richiedere/dar corso al sequestro preventivo del profitto del reato ove vi sia un piano di rateazione e questo risulti rispettato dal contribuente;
  - **Eccezione:** sussistenza di un «concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato»
- ➔ codificazione del principio di diritto SS.UU. «Ellade» (n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848):
- «Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, c. 2, c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". (Fattispecie relativa a sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato in ordine al quale la Corte ha chiarito che l'onere di motivazione può ritenersi assolto allorché il provvedimento si soffermi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato.)»*

# Il sequestro preventivo

## Conseguenze/1:

Il P.M. è, quindi, onerato di indicare già nella richiesta di sequestro preventivo gli elementi da cui desumere la sussistenza del *periculum in mora*, spiegando perché non è possibile attendere lo svolgimento ordinario del giudizio per apprendere il profitto del reato:

- ❖ gravità del reato (insidiosità strategia evasiva)
  - ❖ entità imposta evasa
  - ❖ pluralità/reiterazione degli illeciti
- ❖ contegno presente e passato del contribuente

# Il sequestro preventivo

## Conseguenze/2:

- Superamento dell'art. 1, lett. f)? L'imposta evasa non andrà più intesa come differenza tra imposta dichiarata ed imposta dovuta ma la stessa (al pari del profitto del reato) sarà quella definita nell'eventuale accordo con il Fisco;
- Destino dei sequestri preventivi: in passato, nel caso di rateizzazione, il sequestro era destinato a permanere, salva la possibilità di documentare all'A.G. l'avvenuto pagamento di un determinato ammontare, con conseguente dissequestro parziale (cfr. al riguardo Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglione, Rv. 275951) ma ora? **Revoca di tutti i sequestri finalizzati alla confisca del profitto** disposti in presenza di un accordo rateale, una volta verificata la regolarità dei pagamenti?
- Scomparsa dell'inciso «*Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta*»: *quid iuris* se il contribuente oggi in regola coi pagamenti dovesse interromperli, *medio tempore* distraendo ed occultando i beni aggredibili?

V - Il  
patteggiamento  
(art. 13-*bis*/2)



# Il patteggiamento

La norma di riferimento è l'art. 13/*bis*, c. 2, che recita:

*«Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonché quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e 2».*

Prima del D.Lgs. n. 87/2024, lo «stato dell'arte» era definito dalla sentenza «Matassini», che evidenziava le differenze tra i reati previsti dall'art. 13/1 (cioè artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*/1) ed i rimanenti previsti dall'art. 13/2:

*In tema di reati tributari, la preclusione al patteggiamento posta dall'art. 13-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 per il caso di mancata estinzione del debito tributario prima dell'apertura del dibattimento opera solo con riguardo ai più gravi reati dichiarativi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 5, richiamati dall'art. 13, comma 2, dello stesso decreto, dal momento che, in tali ipotesi, l'integrale pagamento del debito effettuato prima del predetto termine, ma dopo la formale conoscenza, da parte dell'autore del reato, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, vale solo a ridurre il disvalore penale del fatto e non esclude la punibilità, mentre non opera per i reati di omesso versamento di cui agli artt. 10-*bis*, 10-*ter* e 10-*quater*, richiamati dall'art. 13, comma 1, d.lgs. citato, per i quali l'estinzione del debito determina la non punibilità e, quindi, non può valere quale condizione per accedere al patteggiamento (Sez. 3, n. 9083 del 12/01/2021 Ud., Matassini, Rv. 281709)*

# Il patteggiamento

Situazione *ante* 29.6.2024

Art. 13/1 (reati artt. 10-bis, 10-ter, 10-quater c. 1)	Art. 13/2 (reati artt. 2, 3, 4, 5)
<p data-bbox="354 739 1042 791"><u>DUE IPOTESI</u> (rigida dicotomia)</p> <p data-bbox="163 858 1207 1019">1) estinzione debiti tributari prima dell'apertura del dibattimento → non punibile (13/2);</p> <p data-bbox="163 1086 1095 1193">2) no estinzione debiti tributari → sì patteggiamento (non opera l'art. 13bis/2)</p>	<p data-bbox="1699 739 1972 791"><u>TRE IPOTESI</u></p> <p data-bbox="1276 858 2397 1019">1) estinzione debiti tributari con «attivazione» prima dell'apertura di verifiche → non punibile (13/2);</p> <p data-bbox="1276 1029 2397 1193">2) estinzione debiti tributari con «attivazione» dopo l'apertura di verifiche → punibile, sì attenuante (13bis/1), sì patteggiamento;</p> <p data-bbox="1276 1200 2150 1308">3) non estinzione debiti tributari → no patteggiamento (opera l'art. 13bis/2).</p>

# Il patteggiamento

## Situazione *post* 29.6.2024

- ❖ per i reati previsti dagli artt. 2, 3, 4, 5 (inclusi nell'art. 13/2) → nulla cambia (non si patteggia senza debito tributario estinto)
- ❖ per i reati previsti dagli artt. 10-*bis*/10-*ter*, la punibilità ora è esclusa non solo a fronte dell'estinzione del debito tributario (art. 13/1) ma anche in presenza di un mero piano di rateizzazione (cfr. col. n. 2) ...

Ante

	1. Estinzione debito	2. Rateizzazione in corso	3. No Rateizzazione
Punibilità	No (art. 13/1)	Sì	Sì
Patteggiamento	No ( <i>a fortiori</i> )	Sì (sent. Matassini)	Sì (sent. Matassini)

Artt. 10-*bis* e 10-*ter*

Post

	1. Estinzione debito	2. Rateizzazione in corso	3. No rateizzazione
Punibilità	No (art. 13/1)	No	Sì
Patteggiamento	No ( <i>a fortiori</i> )	No ( <i>a fortiori</i> )	Sì (sent. Matassini)



# GRAZIE

**Dott. Mario Bandoni**  
Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Torino  
«*Gruppo Penale dell'Economia*»  
[mario.bandoni@giustizia.it](mailto:mario.bandoni@giustizia.it)